

Avv. ANTONIO CONGEDO
STUDIO LEGALE
Via Mariano Stabile n. 221 – 90141 – PALERMO
Tel. 091.334625 – Fax 091.7791981
studiolegalecongedo@gmail.com

ECC. MO PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

MOTIVI AGGIUNTI

AL RICORSO STRAORDINARIO N. 27/2018

Della **GE.IM.A. – GESTIONE IMPRESE AGRUMARIE S.a.s. (P.IVA 00760600835)**, con sede a Messina in Via Panoramica n. 340, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Sandro Scattareggia Marchese, nato a Messina il 30.03.1962 (c.f. SCTSDR62C30F158V) ed ivi residente in Via Panoramica n. 480, elettivamente domiciliata a Palermo in Via Mariano Stabile n. 221 presso lo studio dell'Avv. Congedo Antonio (c.f. CNGNTN77R27G273T), che la rappresenta e difende giusto mandato in calce al presente atto il quale dichiara che il proprio numero di fax è 091.7791981 e la sua casella di PEC è: studiolegalecongedo@pecavvpa.it.

CONTRO

- Il **Presidente della Regione Siciliana pro tempore**, domiciliato per la carica presso Palazzo D'Orleans sito a Palermo in Piazza Indipendenza n. 21;
- Il **Presidente della Regione Siciliana pro tempore**, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici siti a Palermo in Via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
- L'**Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea**, in persona dell'Assessore *pro tempore*, con sede a Palermo in Viale Regione Siciliana n. 2771;
- L'**Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea**, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici siti a Palermo in Via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;

E NEI CONFRONTI DI

- **Manfredi Barbera & Figli S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede a Palermo in Via Emerico Amari n. 55/A;

Ufficio Unico Nap - Corte di Appello Palermo	
7.75	NORMALE 04/05/18
17.93	003793/A02 05 20
0.00	GE.IM.A.S. CONGEDO ANTO
1.79	MANFREDI BARBERA E FIGLI
27.47	

- 11900
- **Agrumaria Corleone S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro – tempore con sede a Palermo in Via Salvatore Corleone n. 12;

**PER L'ANNULLAMENTO E/O DECLARATORIA DI NULLITÀ
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- del **D.D.G. 188/2018 del 13.02.2018 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura** e relativi Allegati "A", "B" e "C", avente ad oggetto l'approvazione e la pubblicazione degli elenchi provvisori rettificati quali l'elenco provvisorio delle domande ammissibili, denominato "Allegato A", l'elenco provvisorio delle domande che non hanno raggiunto il punteggio minimo (non ammissibili), denominato "Allegato B", con relativa legenda, e l'elenco provvisorio delle domande escluse, denominato "Allegato C", nella parte in cui l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ha ritenuto e dichiarato non ammissibile la Domanda di Sostegno N. 54250267058 presentata dalla Ge.Im.A. S.a.s. a valere sul PSR 2014 – 2020 Misura 4 – Sottomisura 4.2 *"Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"* (**doc. 16**);
- di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale frattanto adottato e non conosciuto dall'odierna ricorrente;

NONCHÈ PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della ricorrente alla collocazione in posizione utile nell'elenco provvisorio delle domande ammesse al sostegno sulla base del punteggio di autovalutazione (pari a 94,00 punti su un punteggio minimo di ammissibilità di 25 punti), di cui agli artt. 5 (**"Criteri di selezione"**) del **"Bando Pubblico"** relativo alla sottomisura 4.2 *"Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"* e 11 delle **"Disposizioni Attuative Parte Specifica"** della Sottomisura 4.2 *"Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"*, indicato nella domanda di sostegno n. 54250267058.

FATTO

Nell'anno 2016, in attuazione del Regolamento UE n. 1305 del 17 dicembre 2013, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, nell'ambito del "Programma Sviluppo Rurale Sicilia – PRS Sicilia 2014/2020", ha pubblicato (nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4 del 27.01.2017) il bando pubblico relativo alla sottomisura 4.2 *"Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"* (**già doc. 1 del ricorso n. 27/2018**).

In data 28.10.2016, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ha pubblicato il Decreto del Dirigente Generale n. 6567 del 28.10.2016 recante l'approvazione delle "Disposizioni Attuative Parte Specifica" della Sottomisura 4.2 *"Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"* (già doc. 2 del ricorso n. 27/2018).

In data 20.03.2017 l'odierna ricorrente, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Bando Pubblico, ha presentato domanda di sostegno a valere sulla Sottomisura 4.2., che veniva identificata al n. 54250267058 ed al Nr. Prot. AGEA. ASR.2017.0189145 (già doc. 3 del ricorso n. 27/2018).

In particolare, rispetto alla domanda di sostegno n. 54250267058 presentata dall'odierna ricorrente, anche ai fini del superamento della prova di resistenza, si precisa sin d'ora quanto segue.

Ai sensi dell'art. 5 del Bando Pubblico (*"Criteri di selezione"*), *"La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri definiti dall'Amministrazione, (...), e di seguito riportati. Per la predisposizione dell'elenco regionale delle istanze ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali. Le tabelle riportano per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione comprovante il possesso del requisito all'atto di presentazione della domanda"* (comma 1). *"Si evidenzia che, ai fini della convalida del punteggio auto – attribuito, il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione riportante le priorità, i criteri e i relativi punteggi; l'assenza della suddetta scheda o l'omessa compilazione comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato. (...)"* (comma 2). *"Saranno considerate ammissibili le istanze che raggiungeranno un punteggio minimo di ammissibilità di 25 punti"* (comma 4).

In considerazione del riportato dettato del Bando di gara, l'odierna ricorrente, in seno alla citata domanda di sostegno n. 54250267058, nel *"Quadro H – Criteri di selezione e autovalutazione progetto"*, si è attribuita il punteggio di autovalutazione di 94,00.

Inoltre, nella *"scheda tecnica di autovalutazione per l'attribuzione del punteggio"* (doc. 17), allegata alla domanda di sostegno n. 54250267058 (Allegato A17), la Ge.Im.A. S.a.s. si è attribuita i punteggi relativi ai *"requisiti della spesa"* codici IC8774 (punteggio 12), IC8775 (punteggio 7), IC8777 (punteggio 8), IC 8779 (punteggio 10), IC9080 (punteggio 15), IC9085 (punteggio 5), IC9086 (punteggio 10), IC9091 (punteggio 7), IC9095 (punteggio 8), IC9096 (punteggio 8) e IC9102 (punteggio 4), **per un totale di 94,00**

punti su un punteggio minimo di ammissibilità di 25 punti, indicando specificamente la documentazione comprovante il possesso dei relativi requisiti prodotta unitamente alla domanda di sostegno; in particolare si evidenzia che la Ge.Im.A. S.a.s. alla domanda di partecipazione e, in particolare, alla predetta scheda tecnica di autovalutazione ha allegato: piano aziendale degli investimenti (doc. A2 della domanda) (**doc. 18**); attestazione relativa alla dimostrazione del possesso della redditività (doc. A3 della domanda) (**doc. 19**); contratto di conferimento almeno triennale con i produttori primari (doc. A7 della domanda) (**doc. 20**); documentazione attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto attribuito (doc A17 della domanda) (**doc. 21**); elaborato relativo al costo dell'investimento (doc. A9 della domanda) (**doc. 22**); preventivi di spesa comparati (doc. A10 della domanda) (**doc. 23**); analisi prezzi per le opere e lavori non contemplati nel Nuovo Prezzario Regionale per Opere e/o Investimenti nelle Aziende Agricole e Forestali (doc. A 11 della domanda) (**doc. 24**); elaborati architettonici e strutturali delle opere da realizzare (Piante, Sezione e Prospetti) – Planimetria con l'indicazione della posizione dei macchinari prima e dopo l'intervento (doc. A13 della domanda) (**doc. 25**).

In data 01.08.2017, sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea è stato pubblicato l'avviso di pubblicazione degli elenchi provvisori delle istanze ricevibili e di quelle non ricevibili (già **doc. 4 ricorso n. 27/2018**).

In questa occasione la domanda di sostegno presentata dall'odierna ricorrente è stata inserita all'interno dell'elenco di quelle irricevibili per le seguenti motivazioni:

1. ***“La domanda risulta incompleta nella compilazione. (Sezione II – coordinate per il pagamento). Non è stata presentata domanda correttiva”;***
2. ***“La richiesta di autorizzazione dell'ampliamento dell'immobile di proprietà del comune di Roccalumera riporta la data del 31.03.2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell'istanza sul sistema SIAN del 20.03.2017”;***
3. ***“Mancano le copie delle richieste di parere, nulla osta, autorizzazioni e concessioni con la registrazione al protocollo dell'ente competente”.***

In data 10.08.2017, in forza della facoltà, prevista dal predetto avviso, di produrre, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori, memorie difensive dirette a verificare le condizioni di irricevibilità, la Ge.Im.A. S.a.s., ha presentato memoria difensiva diretta a contestare le motivazioni addotte dall'Assessorato Regionale a fondamento della decisione di irricevibilità della domanda di sostegno avanzata, chiedendo la revisione di detta determinazione e il conseguenziale inserimento del progetto all'interno dell'elenco delle domanda ricevibili (già **doc. 5 ricorso n. 27/2018**).

In data 06.10.2017, sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea è stato pubblicato il D.D.G. n. 2900 del 6.10.2017 recante l'approvazione degli elenchi definitivi delle istanze ricevibili e di quelle irricevibili presentate a valere sulla sottomisura 4.2. *"Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"* (già doc. 6 ricorso n. 27/2018).

Nonostante i rilievi esposti nella citata memoria difensiva del 10.08.2017, la domanda dell'odierna ricorrente è stata confermata nell'elenco delle istanze irricevibili, e conseguentemente esclusa dall'ammissione all'intervento.

In questa occasione, la Pubblica Amministrazione ha fondato l'irricevibilità definitiva della domanda di sostegno della Ge.Im.A. S.a.s. su due motivi, rispetto ai tre dell'elenco provvisorio, revocando quello relativo alla mancata indicazione delle coordinate bancarie.

Nel merito, i motivi a fondamento della irricevibilità della domanda di sostegno indicati dalla Pubblica Amministrazione riguardano il mancato deposito nel termine del 07.04.2017 del permesso a costruire e l'omessa allegazione alla domanda del nulla osta al Genio Civile, recante la prova della registrazione al protocollo dell'Ente.

In particolare, nella motivazione relativa alla irricevibilità della domanda di sostegno dell'odierna ricorrente la Pubblica Amministrazione ha rilevato che:

"1. In relazione al fatto che la richiesta di autorizzazione dell'ampliamento dell'immobile di proprietà del comune di Roccalumera, riporta la data del 31.03.2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell'istanza sul sistema SLAN del 20/03/2017, si ritiene di non potere accogliere le argomentazioni addotte con le memorie difensive in quanto le indicazioni contenute nel richiamato contratto d'affitto stipulato con il Comune di Roccalumera, con il quale lo stesso si impegna a consentire modifiche ed ampliamenti della proprietà previa valutazione ed approvazione da parte dell'Amministrazione comunale, non è sufficiente a giustificare il ritardo con il quale la ditta ha presentato la richiesta al sopracitato Comune.

2. In relazione all'assenza, tra la documentazione prodotta a corredo dell'istanza, della richiesta di rilascio di nulla osta al Genio Civile, con la registrazione al protocollo dell'Ente (la ditta deve realizzare opere edili che necessitano di detta autorizzazione), si ritiene di non potere accogliere le argomentazioni addotte con le memorie difensive in quanto le stesse non sono in linea con le Disposizioni Attuative Specifiche della Sottomisura 4.2.. Infatti, secondo quanto disposto al punto 18 del par. 15.3.1 "Documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda" delle medesime disposizioni, la richiesta di rilascio nulla osta al Genio Civile andava presentata in allegato alla domanda di sostegno, a pena di irricevibilità della stessa".

In data 02.02.2018, avverso la suddetta determinazione di irricevibilità della domanda di sostegno n. 54250267058, la Ge.Im.A. S.a.s. ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con istanza cautelare di sospensione, notificato in data 31.01.2018, contraddistinto dal n. 27/2018, avverso il citato D.D.G. n. 2900/17 del 06.10.2017 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, sollevandone l'illegittimità per violazione di legge e falsa applicazione nonché eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria, in relazione ai paragrafi 5 lett. d), 15.2, 15.3, 15.3.1, 15.3.3 e 16 delle **"Disposizioni attuative Parte Specifica"** della Sottomisura 4.2. approvate con il D.D.G. n. 6567 del 28.10.2016.

In data 13.02.18, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il D.D.S. n. 188/2018 avente ad oggetto l'approvazione degli *"elenchi provvisori rettificati delle domande ritenute ammissibili, di quelle che non hanno raggiunto il punteggio minimo (non ammissibili), con relativa "legenda", e di quelle escluse, allegati al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante (...)"* (art. 1 D.D.S. n. 188/2018 cit.).

Rispetto all'elenco provvisorio delle domande ammissibili, di cui Allegato "A" del citato D.D.S., anche ai fini della prova di resistenza, si rileva che le domande ritenute tali sono n. 119, la prima con una autovalutazione pari a 89 punti e l'ultima con un punteggio auto attribuito di 25 punti.

Come ricordato, invece, in narrativa, l'odierna ricorrente, nella propria domanda di sostegno n. 54250267058 e nell'allegata **"Scheda tecnica di autovalutazione per l'attribuzione del punteggio"** (Allegato A17), si è attribuita un punteggio totale di 94,00 punti su un minimo di ammissibilità di 25 punti, come previsto dall'art. 5 del Bando pubblico, secondo cui *"Saranno considerate ammissibili le istanze che raggiungeranno un punteggio minimo di ammissibilità di 25 punti"*.

Ne consegue, quindi, l'interesse e la legittimazione dell'odierna ricorrente ad impugnare con i presenti motivi aggiunti il citato D.D.S. n. 188/2018 e gli allegati elenchi "A", "B" e "C", in quanto viziato da illegittimità diretta e derivata, per violazione di legge e falsa applicazione nonché eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria, in relazione ai paragrafi 5 lett. d), 15.2, 15.3, 15.3.1, 15.3.3 e 16 delle **"Disposizioni attuative Parte Specifica"** della Sottomisura 4.2. approvate con il D.D.G. n. 6567 del 28.10.2016.

Invero, l'illegittimità del prodromico D.D.G. n. 2900 del 6.10.2017 e relativo Allegato "B" (recante l'elenco definitivo delle domande non ricevibili), nella parte in cui l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea ha dichiarato

non ricevibile la domanda di sostegno n. 54250267058 presentata dalla Ge.Im.A. S.a.s. a valere sul PSR 2014 – 2020 Misura 4 – Sottomisura 4.2 *“Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”*, denunciata con il ricorso straordinario originario, determina, in ragione dello stretto nesso di presupposizione e consequenzialità tra i due atti, l’illegittimità del D.D.S. n. 188/2018 e relativi allegati, ove esclude la domanda di sostegno n. 54250267058 presentata dall’odierna ricorrente dall’elenco provvisorio delle domande ammissibili e, segnatamente, la sua collocazione utile al primo posto con il punteggio di 94,00.

In proposito si sottolinea che l’elenco provvisorio delle domande ritenute ammissibili allegato al citato D.D.S. n. 188/2018, oggetto dei presenti motivi aggiunti, è illegittimo per i medesimi vizi dell’elenco definitivo delle domande ricevibili e non ricevibili allegato al D.D.G. n. 2900/2017, oggetto del ricorso originario;

I suddetti vizi, infatti, hanno, evidentemente, di fatto condizionato ed inficiato il regolare andamento della selezione e valutazione delle domande di sostegno a valere sulla sottomisura 4.2., sia in via propria, sia in via di illegittimità derivata ed illegittimità dell’atto presupposto, atteso che l’elenco provvisorio delle domande ritenute ammissibili dà attuazione all’elenco definitivo delle domande ricevibili e irricevibili; conseguentemente, i profili di illegittimità del D.D.G. n. 2900/2017 e dell’allegato elenco definitivo delle domande ricevibili e irricevibili, censurati con il ricorso straordinario introduttivo, si riverberano integralmente sul D.D.S. n. 188/2018 e relativi elenchi allegati, oggi impugnati per motivi aggiunti, in funzione della stretta connessione e presupposizione intercorrente tra i due atti della procedura, determinandone, quindi, l’illegittimità propria e derivata.

Dunque, avverso il D.D.S. n. 188/2018 e relativi allegati “A”, “B” e “C”, manifestamente illegittimi e gravemente lesivi dei propri interessi legittimi e delle proprie ragioni, la Ge.Im.A. S.a.s. propone il presente ricorso straordinario per motivi aggiunti.

DIRITTO

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEL D.D.S. N. 188/2018 DEL 13.02.2018 E RELATIVI ALLEGATI “A”, “B” E “C”, IN CONSEGUENZA DELL’ILLEGITTIMITÀ DEL D.D.G. N. 2900/17 DEL 6.10.2017 E RELATIVO ALLEGATO B, NELLA PARTE IN CUI L’ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA HA RITENUTO NON AMMISSIBILE LA DOMANDA DI SOSTEGNO N. 54250267058 PRESENTATA DALLA GE.IM.A. S.A.S. PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ED ECCESSO DI POTERE, SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IN RELAZIONE AI PARAGRAFI 5 LETT. “D”), 15.2, 15.3, 15.3.1, 15.3.3 E 16 DELLE “DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA” DELLA

SOTTOMISURA 4.2. APPROVATE CON D.D.G. N. 6567 DEL 28/10/2016, NONCHE' ALL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 241/1990.

Si eccepisce l'illegittimità derivata del D.D.S n. 188/2018 del 13.02.2018 e relativi elenchi provvisori allegati "A" (domande ammissibili), "B" (domande inammissibili) e "C" (domande escluse), in conseguenza dell'illegittimità del D.D.G. n. 2900 del 6.10.2017 e relativo Allegato B (recante l'elenco definitivo delle domande non ricevibili), nella parte in cui l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea ha ritenuto non ammissibile la domanda di sostegno n. 54250267058 presentata dalla Ge.Im.A. S.a.s. a valere sul PSR 2014 – 2020 Misura 4 – Sottomisura 4.2 *"Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"*, per violazione e falsa applicazione nonché eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria, in relazione ai paragrafi 5 lett. d), 15.2, 15.3, 15.3.1, 15.3.3 e 16 delle "Disposizioni attuative Parte Specifica" della Sottomisura 4.2. approvate con il D.D.G. n. 6567 del 28.10.2016.

Infatti, l'impugnata inammissibilità della domanda di sostegno dell'odierna ricorrente è conseguenza del duplice erroneo presupposto che la domanda di sostegno della Ge.Im.A. S.a.s., alla data di presentazione telematica, avvenuta in data 20.03.2017, da un lato fosse priva dell'autorizzazione all'ampliamento dell'immobile, inserito nel progetto allegato alla domanda, di proprietà del Comune di Roccalumera e, dall'altro, che la richiesta protocollata di rilascio del nulla osta del Genio Civile dovesse essere necessariamente prodotta unitamente alla stessa.

In particolare, nella motivazione dell'originaria determinazione di irricevibilità, impugnata con il ricorso introduttivo, che inficia in via derivata, causandone l'illegittimità, il D.D.S. n. 188/2018 e relativi allegati e, quindi, l'esclusione dall'elenco provvisorio delle domande ritenute ammissibili la domanda di sostegno della Ge.Im.A. S.a.s., oggi impugnata, la Pubblica Amministrazione dice che *"1. In relazione al fatto che la richiesta di autorizzazione dell'ampliamento dell'immobile di proprietà del comune di Roccalumera, riporta la data del 31.03.2017, successiva al termine ultimo di rilascio dell'istanza sul sistema SLAN del 20/03/2017, si ritiene di non potere accogliere le argomentazioni addotte con le memorie difensive in quanto le indicazioni contenute nel richiamato contratto d'affitto stipulato con il Comune di Roccalumera, con il quale lo stesso si impegna a consentire modifiche ed ampliamenti della proprietà previa valutazione ed approvazione da parte dell'Amministrazione comunale, non è sufficiente a giustificare il ritardo con il quale la ditta ha presentato la richiesta al sopracitato Comune. 2. In relazione all'assenza, tra la documentazione prodotta a corredo dell'istanza, della richiesta di rilascio di nulla osta al Genio Civile, con la registrazione al protocollo dell'Ente (la ditta deve realizzare opere edili*

che necessitano di detta autorizzazione), si ritiene di non potere accogliere le argomentazioni addotte con le memorie difensive in quanto le stesse non sono in linea con le Disposizioni Attuative Specifiche della Sottomisura 4.2.. Infatti, secondo quanto disposto al punto 18 del par. 15.3.1 *“Documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda” delle medesime disposizioni, la richiesta di rilascio nulla osta al Genio Civile andava presentata in allegato alla domanda di sostegno, a pena di irricevibilità della stessa”*.

Quindi, nel caso di specie, la Pubblica Amministrazione ha fondato la non ricevibilità/ammissibilità della domanda dell'odierna ricorrente rifacendosi esclusivamente a quanto disposto al par. 15.3 delle *“Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 4.2 – Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”*.

Ebbene, alla luce di tali motivazioni, appare chiaro che la determinazione di irricevibilità/inammissibilità della domanda di sostegno presentata dalla Ge.Im.A. S.a.s. è la conseguenza di una errata interpretazione ed inesatta applicazione della *lex specialis* di cui al combinato disposto tra il Bando Pubblico, le *“Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte Generale – PRS Sicilia 2014/2020”* e le *“Disposizioni Attuative parte specifica della sottomisura 4.2 – Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”*, e del conseguente difetto di istruttoria.

In proposito, corre l'obbligo di evidenziare che l'immobile oggetto del progetto è di proprietà pubblica ed è condotto in affitto dall'odierna ricorrente in forza del contratto stipulato con il Comune di Roccalumera in data 15.09.2000 (**già doc. 7 ricorso n. 27/2018**).

Trattandosi di un bene pubblico, ogni intervento sull'immobile e, conseguentemente, anche la presentazione delle necessarie relative autorizzazioni e/o concessioni deve essere previamente assentito dal Comune di Roccalumera proprietario del bene.

Ebbene, nel caso specifico, l'odierna ricorrente in data 31.03.2017 ha presentato al predetto Comune la richiesta di parere favorevole agli interventi di ampliamento sviluppati nel progetto allegato alla domanda di sostegno (**già doc. 8 ricorso n. 27/2018**); richiesta di parere favorevole propedeutica alla successiva istanza di permesso di costruire.

Quindi, al momento di presentazione della domanda, risulta incontestabile che nella documentazione allegata dalla odierna ricorrente fosse presente, come previsto dal punto 18 del par. 15.3.1, *“la richiesta di parere, nulla osta, autorizzazione e concessioni con la registrazione al protocollo dell'Ente competente”*, poi depositata, *in quanto pertinente*, unitamente al parere favorevole dell'Amministrazione comunale (**già doc. 9 ricorso n. 27/2018**), in data 06.04.2017, ossia nel termine di quindici giorni prescritto dal bando e

dalle Disposizioni Attuative e poi prorogato dall'avviso del Dipartimento Agricoltura (già doc. 10 ricorso n. 27/2018) al 07.04.2017.

Ed allora, nessuna violazione può essere imputata all'odierna ricorrente per quanto riguarda l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla cantierabilità del progetto: infatti, la ricorrente, ottenuto il parere favorevole all'ampliamento dell'immobile, ha, conseguentemente, provveduto ad ottenere e produrre, nel termine di 90 giorni previsto dalle Disposizioni Attuative – Parte Speciale, tutte le autorizzazioni e i permessi necessari alla cantierabilità del progetto esecutivo presentato a valere alla Misura 4.2..

Fatta questa necessaria precisazione in punto di fatto, l'odierna ricorrente, in relazione al primo motivo di irricevibilità/inammissibilità della domanda, premesso l'art. 8 del Bando *“Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si farà riferimento al PSR Sicilia 2014/2020, alle “Disposizioni Attuative parte specifica” della sottomisura approvate con il D.D.G. n. 6567 del 28.10.2016, alle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte Generale – PRS Sicilia 2014/2020” di cui al D.D.G. n. 2163 del 30.03.2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. (...)”*, fa rilevare che il par. 5 lett. d) delle Disposizioni attuative parte specifica in tema di *“Requisiti del progetto”* dispone che: *“È condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda, la presentazione di un progetto esecutivo che contenga al suo interno ogni dettaglio dei lavori da realizzare e il relativo costo previsto. Detto progetto deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. I meccanismi di finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale da parte del FEASR impongono una tempestiva utilizzazione delle risorse disponibili conseguibile attraverso la puntuale realizzazione degli investimenti; pertanto, è condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione del progetto esecutivo da rendere cantierabile in tempi brevi.*

È, quindi, condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione del progetto esecutivo, la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; la domanda di sostegno sarà ammessa nella graduatoria definitiva con riserva. Trascorso il predetto termine assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile per mancata cantierabilità dell'iniziativa progettuale e sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando (...).’

Quindi, ai fini della ammissibilità delle domande di sostegno la *lex specialis* della procedura richiede espressamente la presentazione di un progetto esecutivo, ossia di un progetto che

definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare, rinviando invece la fase della cantierabilità, ossia della allegazione e produzione delle autorizzazioni necessarie, ad un momento successivo individuato nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Tale modalità di presentazione delle domande viene, poi, ribadita dalle *“Disposizioni Attuative – Parte Specifica”* anche al successivo paragrafo 15.3.1 che, in merito alla *“Documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda”*, stabilisce che *“Il progetto presentato deve essere esecutivo – come definito alla lettera d) del punto 5, pertanto, alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione, necessaria per l'esecuzione delle opere, ivi compresa quella comprovante l'attribuzione del punteggio. La documentazione inerente alla dimostrazione della cantierabilità, se non presente in allegato alla domanda, dovrà essere integrata entro il termine perentorio di 90 giorni successivi a decorrere dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori, a pena di inammissibilità”*.

In considerazione delle riportate disposizioni dell'Avviso, appare, dunque, legittimo il comportamento dell'odierna ricorrente che facendo affidamento sulla prevista possibilità di provvedere a dimostrare la cantierabilità del progetto nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, fermo restando l'obbligo di presentazione di un progetto esecutivo, ha richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni all'ampliamento dell'immobile entro il termine di 90 giorni concesso dalle *“Disposizioni Attuative – Parte Specifica”*.

E ciò a fortiori, considerato che le *“Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte Generale – PRS Sicilia 2014/2020”*, in ordine al *“Termine per la presentazione della domanda di sostegno”* disciplina espressamente un *“meccanismo procedurale c.d. “stop and go” che prevede, nell'ambito dell'intero periodo stabilito per la presentazione delle domande, l'individuazione di sotto fasi temporali con frequenza periodica, di durata stabilita nei singoli bandi, al termine della quale si procederà alla conclusione dei procedimenti istruttori per la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande di sostegno pervenute nello stesso periodo”*.

Pertanto, l'odierna ricorrente, ottenuto e depositato in allegato alla domanda l'assenso del Comune all'ampliamento dell'immobile, primo passaggio necessario ad ottenere le successive autorizzazioni e permessi, poteva disporre di un periodo di tempo più ampio per procurarsi e depositare la documentazione cartacea necessaria a dare prova dell'esistenza dei requisiti di accesso.

D'altra parte, la legittimità del comportamento di gara della Ge.Im.A S.a.s. risulta, altresì, evidente in considerazione del fatto che la domanda di sostegno presentata conteneva, oltre al citato assenso, anche il contratto di affitto dell'immobile, sottoscritto in data 15.09.2000 con il Comune di Roccalumera, con il quale, tra le altre cose, il Comune espressamente si è impegnato a consentire modifiche e ampliamenti della proprietà: cfr. Art. 9: *"Sarà ammessa a favore dell'affittuario la possibilità di realizzare eventuali opere straordinarie previa valutazione ed approvazione da parte dell'Amministrazione"*.

In relazione al secondo motivo di irricevibilità/inammissibilità, se ne contesta la legittimità in quanto, anche rispetto a tale ipotesi l'odierna ricorrente ha presentato nei diversi termini previsti dalla *lex specialis* tutta la documentazione necessaria a rendere ricevibile, e poi quindi ammissibile, la domanda di sostegno e a dimostrare la cantierabilità del progetto.

A tal proposito, si ribadisce che ai sensi del par. 15.3.1 delle "Disposizioni Attuative – Parte Speciale", *"la documentazione inerente alla dimostrazione della cantierabilità, se non presente in allegato alla domanda, dovrà essere integrata entro il termine perentorio di 90 giorni successivi al decorrere dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori, a pena di inammissibilità"*.

Ebbene, ribadendo quanto dedotto in relazione al primo motivo, la ricorrente, contrariamente a quanto contestato dalla Pubblica Amministrazione, ha rispettato tutti gli *step* di presentazione delineati dalle Disposizioni Attuative.

In particolare, rispetto alla contestazione relativa alla mancata presentazione della richiesta protocollata di nulla osta al Genio Civile, si rileva che l'odierna ricorrente, una volta ottenuto e depositato in allegato alla domanda l'assenso del Comune all'ampliamento dell'immobile, **primo passaggio necessario ad ottenere le successive autorizzazioni e permessi**, ha poi depositato tutti i documenti necessari alla cantierizzazione del progetto e, segnatamente, l'autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza BB.CC.AA di Messina del 13.06.2017 (già doc. 11 ricorso n. 27/2018), l'autorizzazione alla realizzazione dei lavori ex art. 18 della Legge n. 64/1974 del 26.07.2017 (già doc. 12 ricorso n. 27/2018), il permesso di costruire da parte dell'ufficio Tecnico del Comune di Roccalumera del 26.07.2017 (già doc. 13 ricorso n. 27/2018) e l'Autorizzazione del Genio Civile del 24.10.2017 (già doc. 14 ricorso n. 27/2018), il tutto entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori delle domande ricevibili e di quelle non ricevibili.

Conseguentemente, nel rispetto della normativa applicabile, e precisamente del punto 18 del par. 15.3.1 e punti 29 e 30 par. 15.3.3 la Ge.Im.A. S.a.s. ha ottemperato ai termini previsti da entrambe le prescrizioni.

Ed invero, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la ricorrente ha allegato a quest'ultima l'unica pertinente richiesta di autorizzazione possibile nel suo caso stante la natura pubblica del bene nella sua disponibilità, ossia la richiesta di assenso ai lavori di ampliamento dell'immobile. Successivamente, in ossequio allo step previsto dal citato par. 15.3.3 ha fornito tutta la dovuta documentazione attestante la cantierabilità del progetto.

In considerazione di quanto rappresentato, risulta illegittima l'azione della Pubblica Amministrazione laddove applica alla domanda della Ge.Im.A. S.a.s. unicamente la disposizione di cui al par. 15.3.1 punto 18, palesando un evidente vizio di istruttoria, in quanto la Pubblica Amministrazione accertata la presenza, in allegato alla domanda, della richiesta di assenso all'ampliamento dell'immobile, avrebbe dovuto verificare la sussistenza della ulteriore documentazione e, quindi, correttamente applicare il par. 15.3.3 punti 29 e 30. Ed allora, alla luce di tutto ciò, appare evidente la legittimità dell'operato dell'odierna ricorrente che, facendo affidamento sulla *lex specialis*, ha ritenuto correttamente di poter usufruire, per il completamento del deposito della domanda, dei vari step previsti dal par. 15.3.

Tanto è vero che l'odierna ricorrente, ancora prima di depositare la propria domanda di sostegno (20.03.2017), ha comunicato alla Pubblica Amministrazione in data 17.03.2017, che, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, avrebbe provveduto alla presentazione della documentazione integrativa relativa alla cantierabilità del progetto e segnatamente degli allegati A29, A30, A31 e A32 della domanda (già doc. 15 ricorso n. 27/2018).

Sotto questo profilo, peraltro, preme rilevare che la Pubblica Amministrazione, avvertita del modo in cui l'odierna ricorrente intendeva procedere al deposito della domanda ed al completamento della documentazione richiesta, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, attivare l'istituto del soccorso istruttorio indicando alla Ge.Im.A. S.a.s., secondo l'interpretazione della stessa Amministrazione, i documenti da depositare contestualmente alla domanda di sostegno.

Invero, l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della Legge n. 241/1990, oltre ad essere un principio generale dell'ordinamento, come rilevato dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Ad. Pl. n. 9 del 2014), è espressamente richiamato dal par. 2.4. ("Procedimento Amministrativo") delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte Generale – PRS Sicilia 2014/2020", secondo cui "In linea generale durante il controllo, sia amministrativo che tecnico, il responsabile del procedimento potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6 comma 1

della Legge 241/1990 la documentazione integrativa e/o precisazioni, ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria; (...)".

D'altra parte, la ricorrente, ai fini della realizzazione delle opere in progetto non aveva obbligo di richiedere il rilascio del nulla osta al Genio Civile, in quanto aveva facoltà di avvalersi delle procedure correlate ai sensi dell'art. 32 della L.R. 07/2003, dell'art. 17 e 18 della Legge 64/74 ed all'art. 4 Legge 1086/71, potendo, pertanto, iniziare i lavori dal giorno successivo alla data di presentazione delle suddette richieste al Genio Civile.

Invero, si evidenzia come nella L.R. 07/2003 l'art. 32 reciti: *"Al fine di snellire le procedure previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 non si rende necessaria l'autorizzazione all'inizio dei lavori prevista ai sensi dell'articolo 18 della suddetta legge 2 febbraio 1974, n. 64. Ferma restando la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore statico, qualora operante in corso d'opera, circa l'osservanza delle norme sismiche adottate per la progettazione ed esecuzione dei lavori, questi possono essere comunque avviati, dopo l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il quale deve comunicare all'impresa il nominativo del responsabile o dei responsabili del procedimento relativo all'autorizzazione. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, l'Ufficio del Genio Civile deve comunque completare l'istruttoria della richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dall'istanza. In caso di richiesta di integrazioni di atti, che deve avvenire in un'unica soluzione, l'Ufficio deve pronunciarsi entro 15 giorni dalla ricezione degli atti. Fatta salva la responsabilità del funzionario dell'Ufficio designato quale responsabile dell'istruttoria, l'autorizzazione si intende resa, in mancanza di motivato provvedimento di diniego, secondo le procedure previste nel presente articolo. Le varianti che nel corso dei lavori si dovessero introdurre alle opere previste nel progetto originario seguono le medesime procedure dei progetti di cui ai commi 1, 2 e 3. La certificazione prevista dall'articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 viene rilasciata dagli uffici del Genio Civile, sulla scorta delle certificazioni del direttore dei lavori e del collaudatore statico responsabili dell'osservanza delle norme sismiche vigenti, entro 45 giorni dalla data del ricevimento della richiesta; decorso tale termine la stessa si intende comunque resa"*.

Quindi, richiesta ed ottenuta l'autorizzazione in parola, la Ge.Im.A. S.a.s. ha poi chiesto ed ottenuto, nei termini, dal Comune di Roccalumera il permesso di costruire secondo la procedura amministrativa di riferimento.

In definitiva, l'odierna ricorrente, in ordine ai termini ed alle modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione, ha fatto legittimo affidamento sulle disposizioni della *lex specialis* dettate dall'Assessorato regionale competente.

In considerazione di ciò, in virtù del principio dell'auto vincolo e dell'affidamento, corollari dell'art. 97 della Costituzione, la determinazione dell'Amministrazione circa l'irricevibilità /inammissibilità della domanda di sostegno presentata dalla Ge.Im.A. S.a.s. appare illegittima, in quanto assunta in violazione alle stesse disposizioni alle quali l'Amministrazione ha inteso vincolarsi.

In proposito, la giurisprudenza amministrativa, in materia di procedure di evidenza pubblica, ha chiarito che *“le disposizioni con le quali siano prescritti particolari adempimenti per l'ammissione alla gara, ove indichino in modo equivoco taluni dei detti adempimenti, vanno interpretate nel senso più favorevole all'ammissione degli aspiranti, corrispondendo all'interesse pubblico di assicurare un ambito più vasto di valutazioni e, quindi, un'aggiudicazione alle condizioni migliori possibili”* (cfr. in questi termini, Consiglio di Stato, Sent. n. 1247/2011; Cons. Stato, VI, 12 giugno 1992, n. 481).

Ed ancora, *“tutte le disposizioni che regolano lo svolgimento della gara per la scelta del contraente, contenute nel bando, nella lettera di invito, nel capitolato o nei chiarimenti comunicati con le medesime modalità degli atti di gara, concorrono a formarne la disciplina speciale, sicché, in caso di equivocità delle e tra le stesse, in ossequio ai principi di buon andamento dell'azione amministrativa, di imparzialità e di buona fede, deve essere tutelato l'affidamento degli interessati in buona fede mediante una interpretazione di esse disposizioni che favorisca la massima partecipazione alla gara e che sia conforme all'intento dell'Amministrazione di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo più vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi* (Consiglio di Stato, Sez. V, 01 aprile 2011, n. 2021; Consiglio di Stato, Sent. n. 4981/2011).

Ebbene, si tratta di principi giurisprudenziali pacifici, che sebbene dettati in riferimento alla materia degli appalti pubblici, alla luce dell'art. 97 Cost. e del diritto eurounitario possono e devono trovare applicazione in tutte le ipotesi di evidenza pubblica.

Conseguentemente, nel caso di specie, in considerazione del fatto che le disposizioni di gara ingenerano l'affidamento sulla possibilità di utilizzare l'ulteriore step di 90 giorni per la presentazione della documentazione *“inerente alla dimostrazione della cantierabilità, se non presente in allegato alla domanda”*, deve ammettersi che le relative prescrizioni possano essere oggetto di una interpretazione idonea ad assicurare un ragionevole ed effettivo adempimento dei loro contenuti e soprattutto il *favor participationis*.

Si ritiene, peraltro, che la determinazione di irricevibilità oggetto di codesto ricorso straordinario sia, altresì, illegittima in quanto conseguenza di un evidente difetto di istruttoria da parte della Pubblica Amministrazione.

In particolare, come già evidenziato in narrativa, a fronte di una mancanza meramente formale, come quella di cui si discute nel caso di specie, il Responsabile del procedimento avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della Legge n. 241/1990, espressamente richiamato dal cit. par. 2.4. (*"Procedimento Amministrativo"*) delle *"Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte Generale – PRS Sicilia 2014/2020"*, secondo cui *"In linea generale durante il controllo, sia amministrativo che tecnico, il responsabile del procedimento potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 241/1990 la documentazione integrativa e/o precisazioni, ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria; (...)"*.

Ed allora, in considerazione del fatto che i rilievi contestati alla Ge.Im.A. S.a.s. sono meramente formali, tanto è vero che nel termine di 90 giorni previsto dalla *lex specialis* l'odierna ricorrente ha ottenuto, presentato e prodotto tutte le autorizzazioni necessarie alla cantierizzazione del progetto, nel caso di specie doveva trovare applicazione il soccorso istruttorio ex art. 6 cit., trattandosi dello strumento eletto dall'ordinamento che consente di rimediare a eventuali omissioni, incompletezze e/o irregolarità di informazioni e documenti utili ai fini della partecipazione alla procedura mediante l'integrazione, in caso di omissione od incompletezza della documentazione, o la regolarizzazione di documenti già presentati ma affetti da irregolarità o errori materiali.

La ratio dell'istituto, infatti, come è noto, è quella di limitare le ipotesi di esclusione dei soggetti partecipanti alle procedure selettive ai soli casi di carenze gravi e sostanziali dei requisiti di partecipazione, in ossequio al principio del *favor participationis*.

Dunque, la Pubblica Amministrazione, atteso che il progetto allegato alla domanda della ricorrente prevede la realizzazione di un ampliamento dell'immobile di proprietà del Comune di Roccalumera, avrebbe dovuto, come previsto dalla legge della procedura, ritenere la domanda della ricorrente ricevibile, eventualmente anche con riserva e, solo se la ricorrente non avesse provveduto nei tempi previsti al deposito di quanto necessario per la cantierabilità del progetto, avrebbe dovuto escluderla.

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI.

In via preliminare, l'odierna ricorrente chiede sospendersi l'efficacia del provvedimento impugnato e, segnatamente, del D.D.S. n. 188/2018 del 13.02.2018 e relativi Allegati "A",

“B” e “C” nella parte in cui l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea ha ritenute non ammissibile la domanda di sostegno n. 54250267058 presentata dalla Ge.Im.A. S.a.s. a valere sul PSR 2014 – 2020 Misura 4 Sottomisura 4.2 “*Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli*”.

In particolare, in punto di *fumus boni iuris* valgono ampiamente le deduzioni di diritto sin qui svolte.

Quanto al *periculum in mora*, è in *re ipsa* che l’eventuale perdurante inammissibilità della domanda di sostegno n. 54250267058, nelle more della valutazione delle superiori censure, causerebbe la definitiva esclusione della Ge.Im.A. S.a.s. dall’intervento di sostegno previsto dal PSR 2014-2020 Misura 4 Sottomisura 4.2 “*Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli*”, con un evidente grave ed irreparabile danno.

Per quanto sopra esposto, ritenuto che per tutte le superiori argomentazioni in fatto e diritto ricorrono il *fumus bonis iuris* e il *periculum in mora*, atteso il danno grave e irreparabile conseguente alla esecuzione dei provvedimenti che si impugnano e stante l’opportunità di sospendere ogni determinazione che comprometta l’affidamento ingenerato nel ricorrente, si chiede che

VOGLIA L'ECC.MO

PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa

- **Preliminarmente, in via cautelare**, sospendere il provvedimento impugnato e disporre l’immediata ammissione, anche con riserva, della domanda di sostegno n. 54250267058 presentata dalla Ge.Im.A. S.a.s. a valere sulla sottomisura 4.2. “*Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli*”;
- **Nel merito**, annullare, revocare e con qualsiasi statuizione e rendere il D.D.G. 188/2018 del 13.02.2018 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura e relativi Allegati “A”, “B” e “C”;
- Emettere ogni altra statuizione consequenziale.


In via istruttoria, si producono i seguenti documenti:

- 16) Copia del D.D.G. 188/2018 del 13.02.2018 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura e relativi Allegati “A”, “B” e “C”, avente ad oggetto

l'approvazione e la pubblicazione degli elenchi provvisori rettificati quali l'elenco provvisorio delle domande ammissibili, denominato "Allegato A", l'elenco provvisorio delle domande che non hanno raggiunto il punteggio minimo (non ammissibili), denominato "Allegato B", con relativa legenda, e l'elenco provvisorio delle domande escluse, denominato "Allegato C", nella parte in cui l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ha ritenuto e dichiarato non ammissibile la Domanda di Sostegno N. 54250267058 presentata dalla Ge.Im.A. S.a.s. a valere sul PSR 2014 – 2020 Misura 4 – Sottomisura 4.2 *"Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"*;

- 17) Copia *"scheda tecnica di autovalutazione per l'attribuzione del punteggio"* allegata alla domanda di sostegno n. 54250267058 (Allegato A17);
- 18) Copia piano aziendale degli investimenti (doc. A2 della domanda);
- 19) Copia Attestazione relativa alla dimostrazione del possesso della redditività (doc. A3 della domanda);
- 20) Copi Contratto di conferimento almeno triennale con i produttori primari (doc. A7 della domanda);
- 21) Copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto attribuito (doc A17 della domanda);
- 22) Copia elaborato relativo al costo dell'investimento (doc. A9 della domanda);
- 23) Copia preventivi di spesa comparati (doc. A10 della domanda);
- 24) Copia analisi prezzi per le opere e lavori non contemplati nel Nuovo Prezzario Regionale per Opere e/o Investimenti nelle Aziende Agricole e Forestali (doc. A 11 della domanda);
- 25) Copia elaborati architettonici e strutturali delle opere da realizzare (Piante, Sezione e Prospetti) – Planimetria con l'indicazione della posizione dei macchinari prima e dopo l'intervento (doc. A13 della domanda).

Palermo, 02.05.2018


Avv. Antonio Congedo

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Sig. **SANDRO SCATTAREGGIA MARCHESE**, nato a Messina il 30.03.1962 (c.f. SCTSDR62C30F158V) ivi residente in Via Panoramica n. 480, n.q. di legale rappresentante della Ge.Im.A. – Gestione Imprese Agrumarie S.a.S. (P.IVA 00768600835), con sede a Messina in Via Panoramica n. 340, delega a rappresentarlo e difenderlo nel ricorso straordinario al Presidente della Regione avverso il D.D.G. n. 2900/17 del 06/10/2017 e relativi Allegati con il quale l'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana ha dichiarato non ricevibile la Domanda di Sostegno N. 54250267058 presentata dalla Ge.Im.A. sas a valere sul PSR 2014-2020 Misura 4 Sottomisura 4.2 per il PSR Sicilia 2014/2020 "*Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli*", l'Avv. Antonio Congedo del Foro di Palermo (c.f.CNGNTN77R27G273T) conferendogli, oltre a quanto sopra detto e descritto, ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Antonio Congedo a Palermo in Via Mariano Stabile n. 221 – PEC: studiolegalecongedo@pecavvpa.it – Fax 091.7791981.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18 comma 5 del D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Palermo, 26.01.2018

Ge.Im.A. – Gestione Imprese Agrumarie S.a.S.

GE.IM.A.
Gestione Imprese Agrumarie sas

Vera ed autentica la superiore firma

Avv. Antonio Congedo

RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2018 il giorno del mese di maggio, in Palermo ad istanza dell'Avv. Antonio Congedo, io sott. Uff. Giud. Addetto all'Uff. Not. di Palermo ho notificato il su esteso atto al

Al Presidente della Regione Siciliana pro – tempore, domiciliato per la carica presso Palazzo D'Orleans sito a Palermo in Piazza Indipendenza n. 21;

Al Presidente della Regione Siciliana pro – tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici siti a Palermo in Via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;

All'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, in persona dell'Assessore *pro – tempore*, con sede a Palermo in Viale Regione Siciliana n. 2771;

All'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici siti a Palermo in Via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;

Alla **Manfredi Barbera & Figli S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede a Palermo in Via Emerico Amari n. 55/A;

All'**Agrumaria Corleone S.p.a.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Palermo in Via Salvatore Corleone n. 12;